

# COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

## PROVINCIA DI COMO

**ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 23.01.2009  
IN MATERIA DI ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI PER L'ANNO 2009.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis.....

DELIBERA

1) di confermare, per l'anno 2009 le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con D.Lgs. 30.12.1992 n. 504:

**- 3 ‰ (tre per mille)**

l'aliquota da applicare a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

**- 5 ‰ (cinque per mille)** l'aliquota da applicare con la **detrazione di € 145,00** alle seguenti tipologie di immobili:

- Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- Unità immobiliari di pertinenza all'abitazione principale intendendosi come tali box, depositi, autorimesse. L'agevolazione è però limitata esclusivamente a non più di una pertinenza per ciascuna abitazione principale.

**- 5 ‰ (cinque per mille) senza alcuna detrazione**

l'aliquota da applicare alle unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale.

Il titolare dell'immobile, soggetto passivo dell'imposta è tenuto a comunicare annualmente al Comune, entro lo stesso termine di versamento dell'acconto I.C.I., l'applicazione della suddetta aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pena la decadenza del beneficio.

**- 6 ‰ (sei per mille)**

l'aliquota da applicare alle aree edificabili e terreni agricoli;

**- 7 ‰ (sette per mille)**

l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali ed in caso di più pertinenze, esclusa quella dell'abitazione principale;

2) di darsi atto che l'introito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra verrà iscritto nel Bilancio di Previsione 2009 alla risorsa 1.01.0010 delle Entrate;

3) di pubblicare la stessa per estratto sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1 comma 1, lettera s), numeri 1-2 del D.Lgs. n. 506 del 30.12.1999;

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4° DEL D.LGS. 28.08.2000 N. 267.**